Ordinanza n. 20 del 05/05/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercatino settimanale.

IL SINDACO

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) che ha disposto all'art.10 "Disposizioni finali": "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.";
- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 1 (recepimento delle disposizioni) che dispone "L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 [...]";
- Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 1, comma 2, prevede, "ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio [...];
- Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;
- Considerato che l'art.1, comma 1, lettera z), del DPCM del 26/04/2020 dispone "... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di

All

soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

Vista la FAQ aggiornata al 26/04/2020 disponibile sul sito http://www.governo.it/it/faq-fasedue:

"FAQ: Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

RISPOSTA: No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento".

Considerato che per quanto sopra richiamato è possibile disporre l'apertura del mercatino settimanale del giovedì – esclusivamente per l'attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo, da parte degli esercenti già autorizzati alla vendita presso il medesimo mercatino settimanale – nel rispetto delle limitazioni sopra richiamate e con l'adozione di necessarie misure organizzative tali da consentire un accesso al luogo di svolgimento con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti persone (anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista tra i visitatori e delle misure di sicurezza per gli esercizi commerciali di cui all'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 con particolare riferimento all'uso di mascherine e di guanti usa e getta, e alla garanzia di pulizia e igiene ambientale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833:

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

- 1. L'apertura del mercato settimanale del giovedì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, secondo le limitazioni e le condizioni richiamate nella parte motiva, per le attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo, da parte degli esercenti già autorizzati alla vendita presso il medesimo mercatino settimanale.
- 2. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell'esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Non è consentito il deposito dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino.
- 3. La presente Ordinanza ha efficacia fino al 17 maggio 2020.

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



DOUT ALFONSO PROVIDENZA